

Fascicolo n.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ATTO DI CONCESSIONE

L'anno duemiladiciassette (2017) e questo dì (...) del mese di, in un ufficio della sede della Città Metropolitana di Firenze posta in Via Cavour n.1,

tra le parti:

D.ssa Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480- P.I. 01709770489), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio, Espropri e TPL in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché in conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari dell'Ente;

E

Sig. _____, nato a _____ il __/__/____, non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità di legale rappresentante, della Impresa Supermatic spa, con sede legale in _____, Via _____ (C.F. /P.I. _____, N° REA _____).

Premesso che :

- * Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 124 del 19/12/2013 il Consiglio Provinciale ha adottato il Regolamento per la concessione di locali e spazi bar e/o distribuzione automatica di generi alimentari all'interno degli Istituti scolastici di pertinenza della Provincia di Firenze e la Città Metropolitana applica, nelle more dell'approvazione dei propri, i regolamenti adottati dalla Provincia di Firenze cui è subentrata dal 01/01/2015;
- * Con atto n. 1992/13 del 17/06/2014 il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Michelangelo di Firenze, ai sensi dell'art. 5 del sopracitato

Regolamento, ha indetto procedura di evidenza pubblica di selezione del concessionario per il servizio di fornitura bevande calde e snack mediante distributori automatici per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, e 2016/17;

- * Con atto n. 2 del 10/07/2014 il Dirigente scolastico del Liceo Michelangelo ha aggiudicato il servizio di ristoro mediante Distributori Automatici, esonerando la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità in ordine alla scelta del concessionario, compreso il possesso dei requisiti di legge da parte di quest'ultimo;
- * con nota Prot. n. 0001700 del 08/06/2017 il Dirigente scolastico del Liceo Michelangelo ha disposto e quindi comunicato all'Impresa Supermatic spa la proroga del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack fino al 31/08/2018;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse Le premesse e gli atti sopra richiamati formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto La Città Metropolitana di Firenze assegna in concessione all'Impresa Supermatic spa (di seguito Società concessionaria), che in persona del Sig. _____ come sopra qualificato accetta, gli spazi del Liceo Michelangelo indicati nelle planimetrie allegate al presente atto e costituente parte integrante sotto la lettera "A".

ARTICOLO 3 - Destinazione I locali oggetto del presente atto, sono destinati all'installazione di distributori automatici di bevande e snack all'interno del Liceo da parte della Impresa Supermatic spa. I distributori automatici potranno essere utilizzati dagli studenti, dal personale direttivo, docente e ATA, dai partecipanti a convegni e corsi organizzati dall'Istituto, dai partecipanti a concorsi, dai commissari d'esame o di concorso, dai genitori degli studenti.

ARTICOLO 4 – Durata La presente Concessione avrà decorrenza dalla

data della stipula al 31/08/2018, considerandosi cessata alla data stabilita, senza necessità di disdetta che si intende data ed accettata sin d'ora per gli effetti del C.C.

ARTICOLO 5 - Stato e conduzione dei locali La Società concessionaria dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente atto e di averli trovati adatti al proprio uso. La Società concessionaria dovrà conservare i locali in perfetto stato di manutenzione e non potrà concedere a terzi il godimento degli stessi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. All'atto della riconsegna, peraltro, la Società concessionaria dovrà rispondere dei danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati ai locali o a parte di essi, che venissero riscontrati. La documentazione attestante la conformità dei locali e degli impianti alle norme di legge si trova nell'archivio degli uffici tecnici della Città Metropolitana, a disposizione del Concessionario, in caso di necessità. Per ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il Concessionario dichiara di essere stato messo a conoscenza delle note informative per i lavoratori esterni che operano all'interno dei locali dell'Istituto, dei cosiddetti comportamenti di sicurezza e delle procedure di intervento per le situazioni di emergenza, nonché del DUVRI, appositamente aggiornato, e di aver preso visione delle planimetrie di emergenza;

ARTICOLO 6 - Lavori e modifiche ai locali Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto del presente atto, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società concessionaria il ripristino della situazione originaria.

ARTICOLO 7 - Canone Il canone annuo della presente concessione è stabilito pari ad € 500,00. La Società concessionaria si obbliga a corrispondere alla Città Metropolitana in rate trimestrali anticipate, pari a € 125,00, da pagarsi entro il 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno. Il versamento della cauzione di importo pari ad una rata

trimestrale, risulta già versata.

ARTICOLO 8 - Utenze e consumi Gli oneri derivanti dalle utenze per la fornitura di energia elettrica per i distributori, sono a carico della Società concessionaria, la quale si impegna a corrispondere alla Città Metropolitana di Firenze una quota annua forfetaria pari a € 3.600,00. L'importo da corrispondere a titolo di rimborso dovrà essere corrisposto in rate trimestrali, pari a € 900,00, nelle modalità stabilite dall'art. 7.

ARTICOLO 9 – Responsabilità La Società concessionaria esonera espressamente la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dei locali oggetto del presente atto. Il Concessionario dichiara di aver stipulato con la Società Assicuratrice Unipol Assicurazioni spa una polizza (n. 1/2233/61/110300342) per la responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con un massimale non inferiore a € 15.000.000,00;

ARTICOLO 10 – Recesso La Società concessionaria ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso alla Città Metropolitana di Firenze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La Città Metropolitana di Firenze potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, previo preavviso alla Società concessionaria di almeno 6 mesi.

ART. 11 - Revoca La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di revoca della presente Concessione nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei locali per finalità dell'Istituto Scolastico.

ARTICOLO 12 - Restituzione dei locali La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di chiedere la restituzione dei locali oggetto del presente atto anche prima della scadenza, nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei medesimi per finalità istituzionali dell'Ente. La Città Metropolitana di Firenze potrà altresì chiedere alla Società concessionaria,

l'immediata restituzione dei locali oggetto del presente atto in caso di mutamento di destinazione dell'uso dei locali ed in caso di concessione a terzi del godimento degli stessi.

ARTICOLO 13 - Spese e registrazione Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società concessionaria, che se le assume, ad eccezione dell'imposta di registro € 200,00 che sarà a carico di entrambe le parti in ugual misura. La registrazione verrà effettuata a cura della Città Metropolitana di Firenze che provvederà a chiedere alla Società concessionaria il rimborso dell'importo a suo carico.

L'imposta di bollo, a carico della Società Concessionaria, è assolta mediante contrassegno telematico apposto su copia cartacea del contratto conservato presso la Direzione Patrimonio della Città Metropolitana di Firenze.

ARTICOLO 14 - Tutela dei dati personali Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nella presente scrittura saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esatto adempimento contrattuale e dell'assolvimento di eventuali disposti legislativi inerenti la concessione.

ARTICOLO 15 – Rinvio Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 16 – Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere, il foro competente è quello di Firenze.

Il presente atto composto da numero sedici (16) articoli scritti su sei (6) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.